Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 19 gennaio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 19 GENNAIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1974. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1973. — **A.T.A.G. - Articoli Tecnici Amianto Gomma, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1973. — **Luigi Malabarba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1973. — **Unione Agricola Polesana, società per azioni, in Rovigo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1973. — **Officine Maccaferri - già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973 (Delibera assembleare 16 febbraio 1954). — **Officine Maccaferri - già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973 (Delibera assembleare 5 agosto 1957). — **Officine Maccaferri - già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973 (Delibera assembleare 12 aprile 1962). — **Officine Viberti, società per azioni, in Nichelino (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1973. — **Z.I.F. - Zingone Iniziative Fondiarie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1974. — **Società Imbottigliamento Bevande - S.I.B., società per azioni, in San Giuliano Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1973. — **S.p.A. Fratelli Testori - SAFT, società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1973. — **Giuseppe Aldè Lecco - G.A.L., società per azioni, in Lecco:** Estrazione di obbligazioni. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni « IRI 6 % 1958-1978 » sorteggiate l'8 gennaio 1974. — **Reggiani, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1973. — **S.I.I. - Società Imprese Industriali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973. — **« MM » Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 gennaio 1974, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare sul seguente quesito: « Volete che siano abrogati gli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo); 53, comma primo, limitatamente alle parole "o di vincere una resistenza all'autorità"; 57; 57-*bis*; 61, n. 10, limitatamente alle parole: "contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato ovvero"; 99; 100; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 133, comma secondo (il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari, e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo); 203; 205, comma primo, limitatamente alle parole: "o di proscioglimento" e comma secondo (Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena: 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge); 206; 207; 208; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 256; 261; 262; 265; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 278; 279; 290; 291; 292; 292-*bis*; 293; 297; 299; 302; 303; 304; 305; 312; 327; 330; 332; 333; 340; 341; 342; 343; 344; 352; 402; 403; 404; 405; 406; 414, comma terzo (Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.); 415; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 510; 511; 512; 528; 546; 547; 548; 551; 552; 565; 571, comma secondo, limitatamente alle parole: "ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni"; 578; 587; 592; 596-*bis*; 603; 625, comma primo, n. 2, limitatamente alle parole" o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento", n. 4, limitatamente alle parole "se il fatto è commesso con destrezza ovvero", n. 6 (se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi, o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;), n. 7 (se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;), n. 8 (se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.) nonché comma secondo (Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire sedicimila a centoventimila); 633, comma secondo (Le pene si applicano congiuntamente, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi); 654; 655; 656; 657; 661; 662; 663; 663-*bis*; 666; 667; 668; 724; 725; 726 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni? ».

(475)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972

Approvazione della nuova tassa terminale telegrafica italiana nel servizio internazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico internazionale - revisione di Ginevra 1958, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni firmata a Buenos Aires il 22 dicembre 1952, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, numero 1258;

Visto il decreto interministeriale 29 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1967, con il quale è stata fissata, tra l'altro, la tassa generale terminale telegrafica italiana nei confronti di tutti i Paesi del regime extraeuropeo;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Presi gli accordi con le amministrazioni estere interessate;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1973, la tassa generale terminale telegrafica italiana nei confronti di tutti i Paesi del regime extraeuropeo è stabilita in centesimi oro 24 per parola ordinaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973
Registro n. 63 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 387

(372)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1973.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Trieste: n. 5; Muggia: n. 1; Ferrara: n. 1; Serravalle: n. 1; Soveria Mannelli: n. 1; Soverato: n. 1; Petilia Policastro: n. 1; Vibo Valentia Marina: n. 1; Cutro: n. 1; Squillace: n. 1; Botricello: n. 1; Villadossola: n. 1; Cuneo: n. 1; Chatillon: n. 1; Torino: n. 5; Asti: n. 1; Alessandria: n. 1; Fiuggi: n. 1; Roma: n. 14.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300 ecc., fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1973

p. *Il Ministro*: CARTA

(364)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1973.

Sostituzione del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno al consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1971, è stato ricostituito, per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene;

Considerato che la dott.ssa Alma Fioravanti, direttore della divisione archeologia della Direzione generale delle antichità e belle arti, è stata collocata a riposo per esodo volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e che è pertanto necessario procedere alla sua sostituzione quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nel predetto consiglio di amministrazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, la dott.ssa Alma Fioravanti è sostituita dal dott. Sante Serangeli, primo dirigente, direttore della div. IV beni archeologici della Direzione generale delle antichità e belle arti, nell'incarico di rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nel consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1973

Il Ministro: MALFATTI

(310)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1973.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 359/67, adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente la organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2429/72 del 21 novembre 1972, ed i relativi regolamenti di applicazione emanati dal Consiglio e dalla commissione esecutiva delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese d'intervento nei settori dei cereali e del riso;

Visto il regolamento n. 974/71 del 12 maggio 1971, modificato da ultimo dal regolamento n. 1225/73, art. 4-*ter*, par. 1;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo d'intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1973-74.

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione

del riso 1973-74, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 6 dicembre 1973 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento previsto dal regolamento n. 359/67, adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento 359/67 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1967, modificato da ultimo con il regolamento n. 2429/72 del 21 novembre 1972, si atterrà alle norme del regolamento numero 787/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonchè a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1973-74.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1973-74 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1973 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1973-74 purchè rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata dall'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dello art. 6 del regolamento 359/67.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 8.619 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino non scaricato, nel centro d'intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 63 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, ambrati 0,125 %, gialli 0,05 % e con resa globale del 71 % ». A detto prezzo base di intervento si applicano le maggiorazioni di qualità (importi correttori) relative alle varietà di cui alla tabella 1.

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono modificate come da tabella 2.

Tutte le altre varietà non contemplate nelle tabelle 1 e 2 sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, semprechè prive di odori e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 16%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale dei grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175 per cento.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° dicembre 1973 e per 8 mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di lire 81,25 per quintale di risone fino a un massimo di lire 650.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1974, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1973, nonchè quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite dedivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di lire 260 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1974, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero della agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1974.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1973 e termina il 31 agosto 1974, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche;

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1974, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1974, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1974, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 6 dicembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: CANTONI

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA 1

Tipo	Designazione della qualità di riso	Importo correttore in lire per 100 kg di risone
A	Carola, Cesariot, Rosa Marchetti, Sesilla, Vitro	357,50
B	Bahia, INRA 68/1, Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano	520 —
C	Razza 77, Redi	650 —
D	Baldo, Rizzotto, Roma (o R. 264) . .	780 —
E	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe (o R. 265), Ringo, Silla	1.040 —
F	Anseatico, Carnaroli, Italpatna . . .	1.300 —
G	Delta (o INRA 68/2)	1.625 —

TABELLA 2

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Americano 1.600, Balilla, Balilla G. G., Monticelli, Pierrot, Raffaello	63 %	71 %
Ardizzone, Bahia, Novilla, Rosa Marchetti, Sesilla, Stirpe 136 e Vitro, Carola, INRA 68/1	60 %	70 %
Anseatico, Baldo, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R. 265), Rialto, Rizzotto, Ringo, Roma (o R. 264), Romeo Arlesienne	59 %	70 %
Europa, Silla	58 %	70 %
Gigante Vercelli, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77, Roncarolo, Cesariot, Vialone	56 %	68 %
Arborio	56 %	70 %
Delta (o INRA 68/2)	55 %	68 %
Carnaroli, Vialone Nano	55 %	70 %

TABELLA 3

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 % .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 % .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di lire 162,50 al q.le
Dal 15,50 al 16,00 % .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di lire 162,50 al q.le e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA 4

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

RESA	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni							
	A grani tondi	Rosa Marchetti Sesilla - Vitro Carola Cesariot	Bahia INRA 68/1 Maratelli Precoce Rossi Romeo Vialone Nano	Razza 77 Redi	Baldo Rizzotto Roma	Arborio Europa Ribe (o R.265) Ringo - Silla Arlesienne	Anseatico Carnaroli Italpatna	Delta (o INRA 68/2)
1) Rendimento del risone in grani di riso lavorato:								
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L. .	68,95	71,80	73,10	74,15	75,20	77,25	79,35	81,95
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazioni di L.	68,95	71,80	73,10	74,15	75,20	77,25	79,35	81,95
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:								
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L. .	51,70	53,85	54,85	55,60	56,40	57,95	59,50	61,45
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	51,70	53,85	54,85	55,60	56,40	57,95	59,50	61,45

TABELLA 5

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	SUI RISONI			
	A grani tondi	Carola - Cesariot Rosa Marchetti - Sesilla Vitro	INRA 68/1 - Bahia Maratelli - Romeo Precoce Rossi - Vialone Nano	Razza 77 - Redi
Gessati	Dal 3 al 6%: L. 43,10 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 44,90 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 45,70 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 46,35 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 10%: L. 43,10 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 44,90 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 45,70 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 46,35 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 3%: L. 64,65 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 67,30 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 68,55 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 69,50 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 all'1%: L. 64,65 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 67,30 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 68,55 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 69,50 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 all'1%: L. 64,65 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: lire 67,30 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 68,55 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 69,50 per ogni 1/4 di punto
Gialli . .	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 344,75 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 359 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 365,55 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 370,75 per ogni 1/8 di punto

Difetti dei grani	SUI RISONI			
	Baldo - Rizzotto Roma	Arlesienne - Arborio Europa - Ringo - Silla Ribe (o R. 265)	Anseatico - Carnaroli Italpatna	Delta (o INRA 68/2)
Gessati	Dal 3 al 4%: L. 47 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 48,30 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 49,60 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 51,20 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 5%: L. 47 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 48,30 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 49,60 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 51,20 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2%: L. 70,60 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 72,45 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 74,40 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 76,85 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 70,50 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 72,45 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 74,40 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 76,85 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 70,50 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 72,45 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 74,40 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 76,85 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 375,95 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 386,35 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 396,75 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 409,75 per ogni 1/8 di punto

(288)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sialga, con sede in Cormano, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Sialga, con sede in Cormano (Milano) stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sialga, con sede in Cormano (Milano), stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(307)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1973.

Modifica del decreto ministeriale 17 marzo 1972 relativo alla iscrizione di sedici varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, sedici varietà di foraggere di produzione estera, già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità economiche europee;

Considerato che, tra le varietà di foraggere graminacee iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 1), 2), 9), 11) e 12) dell'articolo unico, le varietà di loglio perenne o loietto inglese « Viktoria » e « Dux Øtofte », di festuca dei prati « Fero Øtofte », di fleolo (coda di topo) « Pergo » e « Topas Øtofte »;

Preso atto che la responsabilità della conservazione in purezza delle predette varietà è stata recentemente assunta dalla Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 17 marzo 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di loglio perenne o loietto inglese « Viktoria » e « Dux Øtofte », di festuca dei prati « Fero Øtofte », di fleolo (coda di topo) « Pergo » e « Topas Øtofte », di cui ai numeri 1), 2), 9), 11) e 12) dell'articolo unico del decreto ministeriale 17 marzo 1972, è la Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca).

Roma, addì 12 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(289)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1973.

Modifica del decreto ministeriale 9 maggio 1973 relativo alla iscrizione di undici varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 20 giugno 1973, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, undici varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di foraggere graminacee iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 3) dell'articolo unico, la Dactylis (pannocchina) « Mullus » il cui responsabile della conservazione in purezza è la Pajbjergfonden Overbygaard - Borkop (Danimarca);

Preso atto che la responsabilità della conservazione in purezza della predetta varietà è stata recentemente assunta dalla Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 9 maggio 1973;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di Dactylis (pannocchina) « Mullus », di cui al n. 3) dell'articolo unico del decreto ministeriale 9 maggio 1973, è la Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca).

Roma, addì 13 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(290)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1973.

Modifica del decreto ministeriale 11 maggio 1973 relativo alla iscrizione di sei varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 20 giugno 1973, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, sei varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di foraggere leguminose iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 2), 3) e 5) dell'articolo unico, le varietà di Trifoglio bianco « Milka » e « Milkanova » e di Trifoglio pratense « Elbo », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Pajbjergfonden Overbygaard - Borkop (Danimarca);

Preso atto che la responsabilità della conservazione in purezza delle predette varietà è stata recentemente assunta dalla Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 11 maggio 1973;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di Trifoglio bianco « Milka » e « Milkanova » e di Trifoglio pratense « Elbo », di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'articolo unico del decreto ministeriale 11 maggio 1973, e la Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca).

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(291)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1973.

Modifica del decreto ministeriale 17 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di cinquanta varietà di orzo nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, cinquanta varietà di orzo;

Considerato che, tra le varietà di orzo distico iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 4) dell'articolo unico, la varietà « Rika » la cui responsabilità della conservazione in purezza è stata erroneamente attribuita alla ditta Roffi di Bologna, anzichè alla ditta W. Weibull A.B. - Landskrona (Svezia);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 17 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di orzo distico « Rika », di cui al n. 4) dell'articolo unico del decreto ministeriale 17 gennaio 1972, è la ditta W. Weibull A.B. - Landskrona (Svezia), anziché la ditta Roffi di Bologna.

Roma, addì 21 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(292)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Cagliari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.421
Salariati fissi:	
comuni	» 3.039
qualificati	» 3.468
specializzati	» 3.998

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(239)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1974.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 20 aprile 1966, con cui Borrelli Mario, nato a Napoli il 3 settembre 1907, ivi residente, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 17 ottobre 1973, con la quale il predetto Borrelli ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio;

Decreta:

Borrelli Mario, nato a Napoli il 3 settembre 1907, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti per aver rassegnato le dimissioni dall'ufficio.

Roma, addì 5 gennaio 1974

Il Ministro: ZAGARI

(223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova, è vacante la seconda cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(315)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia medioevale presso la facoltà di magistero dell'Università di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Salerno, è vacante la cattedra di storia della filosofia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(387)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(388)

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(389)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(390)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 11-TV ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 11-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Zanussi Federico, con sede in Treviso, via Cadore n. 12.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Treviso.

(258)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 621-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 621-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Menaldo Augusta con sede in Vicenza, via del Guanto n. 5.

(261)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 473-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 473-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Lana Luigi con sede in Vicenza, via G. Pittoni n. 21.

(262)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 5 novembre 1973, n. 6449/4353, registrato alla Corte dei conti in data 17 dicembre 1973, registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 291, sono stati determinati, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1972, nella misura di lire 47.843 (lire quarantasettemilaottocentoquarantatre) gli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 16 ottobre 1972, n. 6444/4348, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 del 16 febbraio 1973, per i terreni espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1481 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 4) al nome della ditta Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele, per le rispettive parti e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 45.000 (lire quarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Roma, addì 8 gennaio 1974

(197)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga alla vendita in recipienti di materiale plastico dell'acqua minerale « Levissima »

Con decreto n. 1427 del 23 novembre 1973 alla S.p.a. « Fonti Levissima », con sede in frazione Cepina del comune di Valdisotto (Sondrio), è stata prorogata l'autorizzazione a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Levissima » in recipienti di materiale plastico (cloruro di polivinile atossico della ditta Solvay) della capacità di 1.500 ml.

La proroga decorrerà dal 14 ottobre 1973, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con decreto n. 1321 del 14 ottobre 1972, ed avrà la durata di sei mesi.

Durante detto periodo l'Istituto superiore di sanità effettuerà controlli analitici chimici e batteriologici su campioni prelevati dal commercio e su campioni depositati presso l'istituto stesso.

Rimangono invariate tutte le prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1321.

(267)

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro della capacità di litri uno e mezzo dell'acqua minerale « Sacramora », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1432 del 10 dicembre 1973 la S.p.a. Fonte Sacramora, con sede in Viserba di Rimini, provincia di Forlì, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale addizionata di gas acido carbonico denominata « Sacramora », di cui al decreto ministeriale n. 1149 del 2 aprile 1971, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di lt. 1,5 (un litro e mezzo).

Le etichette che contrassegneranno detti recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, disegni, colore e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 1149.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona e/o con tappi a vite con anello di sicurezza, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto ministeriale n. 1149 del 2 aprile 1971.

(268)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	641,25	641,25	638,50	641,25	640 —	641,30	641 —	641,25	641,25	641,25
Dollaro canadese	646,75	646,75	644,50	646,75	642 —	646,80	646 —	646,75	646,75	646,75
Franco svizzero	189,70	189,70	188,90	189,70	188,50	189,70	189,45	189,70	189,70	189,70
Corona danese	94,75	94,75	94,70	94,75	94,40	94,80	94,80	94,75	94,75	94,75
Corona norvegese	106,04	106,04	106 —	106.04	105.50	106,05	106,05	106,04	106,04	106,04
Corona svedese	133,12	133,12	133,25	133,12	132 —	133,10	133,20	133,12	133,12	133,12
Fiorino olandese	217,90	217,90	217,50	217,90	217 —	217,90	217,55	217,90	217,90	217,90
Franco belga	14,935	14,935	14,97	14,935	14,75	14,92	14,88	14,935	14,93	14,93
Franco francese	129,22	129,22	129,10	129,22	126,50	129,20	128,80	129,22	129,22	129,22
Lira sterlina	1392,50	1392,50	1393 —	1392,50	1395 —	1392,80	1391,50	1392,50	1392,50	1392,50
Marco germanico	228 —	228 —	227 —	228 —	226,50	228,05	227,65	228 —	228 —	228 —
Scellino austriaco	30,935	30,935	30,9250	30,935	30,50	30,90	30,92	30,935	30,93	30,93
Escudo portoghese	23,745	23,745	23,7350	23,745	23,60	23,75	23,75	23,745	23,74	23,74
Peseta spagnola	11,12	11,12	11,12	11,12	11,10	11,12	11,11	11,12	11,12	11,12
Yen giapponese	2,14	2,14	2,16	2,14	2,10	2,14	2,1375	2,14	2,14	2,14

Media dei titoli del 16 gennaio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,200
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,250
» 5 % (Città di Trieste)	98,575
» 5 % (Beni esteri)	94,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,525
» 5,50 % » » 1968-83	92,500
» 5,50 % » » 1969-84	92,500
» 6 % » » 1970-85	96,725
» 6 % » » 1971-86	96,400
» 6 % » » 1972-87	96,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,550
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,650
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1974

Valuta	
Dollaro USA	641,125
Dollaro canadese	646,375
Franco svizzero	189,575
Corona danese	94,775
Corona norvegese	106,045
Corona svedese	133,16
Fiorino olandese	217,725
Franco belga	14,907
Franco francese	129,01
Lira sterlina	1392 —
Marco germanico	227,825
Scellino austriaco	30,927
Escudo portoghese	23,747
Peseta spagnola	11,115
Yen giapponese	2,139

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 1° maggio 1973 al 29 agosto 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1130/73, n. 1325/73, n. 1388/73, n. 1423/73, n. 1439/73, n. 1479/73, n. 1503/73, n. 1525/73, n. 1607/73, n. 1675/73, n. 1740/73, n. 1808/73, n. 1856/73, n. 1870/73, n. 1901/73, n. 1982/73, n. 1996/73, n. 2008/73, n. 2027/73, n. 2071/73, n. 2088/73, n. 2131/73, n. 2201/73, n. 2238/73 e n. 2253/73.

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dall'1-5-73 al 21-5-73	dal 22-5-73 al 24-5-73	dal 25-5-73 al 29-5-73	dal 30-5-73 al 4-6-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	38,38	33,06	29,25	18,69
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi .	38,38	33,06	29,25	18,69
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	38,38	33,06	29,25	18,69
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	38,38	33,06	29,25	18,69
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri . .	38,38	33,06	29,25	18,69

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 5-6-73 al 6-6-73	7-6-73	dall'8-6-73 al 15-6-73	dal 16-6-73 al 25-6-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	24,63	41,88	44,38	40,94
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	24,63	41,88	44,38	40,94
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	24,63	41,88	44,38	40,94
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	24,63	41,88	44,38	40,94
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	24,63	41,88	44,38	40,94

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 26-6-73 al 30-6-73	dall'1-7-73 al 4-7-73	dal 5-7-73 al 10-7-73	11-7-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	43,44	45,88	48,56	45,56
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	43,44	45,88	48,56	45,56
	17.02-500	E succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	43,44	45,88	48,56	45,56
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	43,44	45,88	48,56	45,56
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	43,44	45,88	48,56	45,56

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 12-7-73 al 13-7-73	dal 14-7-73 al 20-7-73	dal 21-7-73 al 24-7-73	25-7-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	50,31	53,19	49,44	46,50
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	50,31	53,19	49,44	46,50
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	50,31	53,19	49,44	46,50
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	50,31	53,19	49,44	46,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	50,31	53,19	49,44	46,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			26-7-73	dal 27-7-73 al 30-7-73	31-7-73	dall'1-8-73 al 2-8-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	49,69	46,81	50,88	49,19
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	49,69	46,81	50,88	49,19
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	49,69	46,81	50,88	49,19
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	49,69	46,81	50,88	49,19
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	49,69	46,81	50,88	49,19

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 3-8-73 al 10-8-73	dall'11-8-73 al 16-8-73	17-8-73	dal 18-8-73 al 29-8-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	51,81	55,31	58,44	54,19
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D altri zuccheri e sciroppi .	51,81	55,31	58,44	54,19
	17.02-500	E succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	51,81	55,31	58,44	54,19
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	51,81	55,31	58,44	54,19
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C altri . . .	51,81	55,31	58,44	54,19

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio del prodotto, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per l'importo di base. Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20%).

(126)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1973, registro n. 2 Turismo e spettacolo, foglio n. 115, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dai signori Marzella Eufemia e Bianchi Enrico in data 19 dicembre 1969, per l'annullamento del provvedimento del Ministro per il turismo e lo spettacolo del 13 giugno 1969 nella parte in cui si è omesso di provvedere sulla contestuale istanza, dai ricorrenti presentata, di aumento di posti nel locale cinema « Circe » — sito in S. Felice Circeo, località La Cona — nella misura massima consentita dalle vigenti norme di legge.

(396)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

A pagina 6, quarta colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 ottobre 1973, concernente il conferimento di onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, tra gli insigniti dell'onorificenza di « ufficiale » del Ministero di grazia e giustizia, il nominativo « Varetti *ing.* Vittorio », deve leggersi: « Varetti *rag.* Vittorio ».

(331)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del piano di zona del comune di Ortona

Con deliberazione della giunta regionale n. 2761 del 18 ottobre 1973, resa esecutiva dalla commissione di controllo, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ortona, ai sensi della legge n. 167.

(274)

Variante al regolamento edilizio del comune di Pizzoli

Con deliberazione della giunta regionale n. 3166 del 15 novembre 1973, resa esecutiva dalla commissione di controllo, è stato espresso parere favorevole alle varianti al regolamento edilizio con annesso piano di fabbricazione del comune di Pizzoli.

(275)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Fragagnano

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 2123 in data 14 dicembre 1973, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Fragagnano (Taranto).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(406)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a ottantatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con la quale è stato istituito il ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo dall'art. 26 della citata legge n. 533/1973 deve essere conferito mediante concorso alla qualifica iniziale riservato al personale di questa Amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Che è stata accantonata l'aliquota dei posti da attribuire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973 con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ottantatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e giustizia, che non abbia superato il 65° anno di età e sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) la qualifica rivestita e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo.

Art. 4.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, il giorno 15 luglio 1974, con inizio alle ore 8,30 e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera, la durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà su:

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) Diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

3) Nozioni di servizio di archivio.

Art. 5.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì l'indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità istraelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari;

3) copia dello stato matricolare.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso che siano in godimento di stipendio paga o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 19 novembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1973
Registro n. 49, *foglio n.* 43

(299)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1974

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle

tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonché il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1974.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 4, 5, 6 *e* 7 *giugno* 1974 *alle ore* 9 *antimeridiane.*

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 20 aprile 1974 corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto ai termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1973
Registro n. 51 *Grazia e giustizia, foglio n.* 198

(298)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero S/312926 in data 15 dicembre 1973;

Determina:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, terrà presso la propria sede in Roma, via Liszt, 21 (EUR), un corso di specializzazione nel commercio estero, e, a tal fine, bandisce un concorso per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio.

Art. 2.

Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di quadri specializzati in attività inerenti agli scambi internazionali con particolare riguardo alle esportazioni.

Il programma del corso si ispira a criteri eminentemente pratico-applicativi che consentano l'attiva partecipazione dei borsisti.

Esso si baserà pertanto su lezioni seguite da lavori di gruppo, da conferenze con dibattito, da esercitazioni e da indagini di mercato in Italia e all'estero.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria, scienze agrarie, chimica, scienze statistiche, scienze marittime, medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, conseguito in una università degli studi della Repubblica od altro istituto superiore equiparato, o presso altra università il cui titolo sia legalmente riconosciuto in Italia;
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di carichi penali;
e) età non superiore ai 32 anni;
f) ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;
g) sana e robusta costituzione fisica.

I predetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda (vedasi allegato) in carta legale, indirizzandola all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio formazione - Via Liszt n. 21 - 00100 Roma-Eur.

Esse dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, allo Istituto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Vale, a tale riguardo, la data del timbro di accettazione e spedizione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale e non sarà ammessa altra prova in contrario.

I suddetti aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l'università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua estera a loro scelta;

h) gli eventuali servizi prestati presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

i) la precisa indicazione del proprio recapito, con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio dell'amministrazione pubblica presso cui l'aspirante si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato redatto in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

2) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza, da un medico provinciale o da un medico militare.

La documentazione attestante gli eventuali servizi prestati di cui alla lettera *h*) in precedenza indicata, potrà essere presentata in carta semplice.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione dallo stesso ritenuta utile.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà sostenere:

1) una prova pratica orale di preselezione in lingua inglese; coloro i quali non avranno superato detta prova non saranno ammessi a sostenere le restanti prove;

2) *a*) un colloquio e/o una prova scritta su argomenti riguardanti gli scambi internazionali e in specie il commercio estero;

b) una prova pratica orale nell'altra lingua estera indicata nella domanda.

I candidati possono chiedere di sostenere una ulteriore prova facoltativa in una o più altre lingue oltre quella di cui al precedente punto 2) *b*).

La prova di selezione ed il colloquio avranno luogo davanti ad una commissione nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, previa delibera del comitato esecutivo.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale, che sarà loro inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per le prove. I candidati, all'atto della loro presentazione alle prove di esame dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

La commissione di cui all'art. 5 provvederà altresì alla valutazione dei titoli, che saranno trasmessi con la domanda di cui all'art. 4, ed alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione del presidente dell'I.C.E. ai fini dell'ammissione al corso.

I concorrenti ammessi al corso dovranno far pervenire, entro 10 giorni dalla data del foglio di comunicazione, il certificato generale del casellario giudiziale. Inoltre essi dovranno presentare dichiarazione sostitutiva dei seguenti documenti (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390):

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

Art. 7.

Tutti gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, di partecipare alle conferenze, ai lavori di gruppo, alle esercitazioni, per tutta la durata del corso; qualunque assenza dal corso comporterà la riduzione *pro quota* di un giorno della borsa mensile del beneficiario (nella misura di 1/30).

Qualora le assenze dovessero superare il numero di 15 consecutivamente o di 20 cumulativamente nel bimestre, esse comporteranno, con provvedimento del presidente dell'I.C.E., la decadenza dalla borsa di studio, salvo casi di forza maggiore che verranno valutati singolarmente dalla apposita commissione di cui all'art. 5.

La decadenza potrà altresì essere adottata nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di comportamento che produca interruzioni o turbamento nella regolarità del corso; incorreranno nella decadenza di diritto gli allievi che abbandoneranno volontariamente il corso.

Art 8.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si articolerà nelle seguenti fasi:

1) presso la sede dell'I.C.E con lezioni su materie inerenti alle finalità del corso, integrate da conferenze, esercitazioni pratiche e da un corso avanzato in lingua inglese;

2) una preindagine per settori merceologici prestabiliti, da attuarsi con visite aziendali in Italia;

3) una indagine di mercato su dette materie, da svolgersi in paesi esteri di particolare interesse esportativo;

4) preparazione, presso la sede dell'I.C.E., del rapporto scritto sulle conclusioni dell'indagine.

Al termine della prima fase, verrà effettuata, da parte della commissione di cui all'art. 5, che potrà venir integrata da docenti del corso all'uopo designati, una verifica del profitto tratto da ciascun borsista.

Gli allievi non risultanti idonei a seguito di tale verifica, saranno dimessi dal corso con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Al termine della quarta fase, ogni rapporto, di cui al precedente comma 4), dovrà essere presentato e discusso davanti alla commissione di cui all'art. 5.

Agli allievi, che avranno superato con esito favorevole tale colloqui finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Art. 9.

Durante la prima, seconda e quarta fase del corso (vedi comma 1), 2) e 4) dell'art. 8 gli allievi fruiranno di una borsa di studio nella misura mensile netta di L. 120.000 per i non residenti a Roma, e di L. 70.000 per i residenti a Roma, salvo quanto disposto dall'art. 7.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio fuori sede, che comporta lo svolgimento della seconda fase del corso, verranno assunte dall'I.C.E.

Durante la terza fase del corso, di cui al precedente art. 8, e che avrà la durata di un mese e si svolgerà all'estero, agli allievi verrà fornito il biglietto di viaggio; essi inoltre fruiranno di una borsa di studio di L. 300.000 che sarà corrisposta posticipatamente; possono peraltro essere concessi anticipi sulla predetta somma.

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il presidente: GRAZIOSI

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da presentare in carta da bollo da L. 500)

All'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) - Servizio formazione - Via Liszt, 21 - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . domanda di essere ammesso al concorso per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 19 gennaio 1974.

A tal fine dichiara:

a) di essere nato a . . . . . il . . . . .;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . il . con la votazione di . . . .,
f) di trovarsi nella seguente posizione militare . . . . . .,
g) di avere un'ottima conoscenza delle lingue inglese e . . . e di voler sostenere una prova facoltativa nelle altre lingue: . . .;
h) di aver prestato servizio presso . . . dal . . . . al . . . . e di essersi dimesso per . . . .,
i) di essere domiciliato in . . . . via n. . . cod. post. . . tel. . o presso quale recapito desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato del voto di laurea e dei voti conseguiti nelle singole discipline;
2) certificato medico:
3) la documentazione attestante gli eventuali servizi prestati nonchè altra documentazione relativa ad eventuali titoli (in carta semplice).

Data . . . .

Firma . . . .

Autenticazione della firma

. . . .

(209)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Macerata;
Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Macerata, nell'ordine appresso indicato:

1. Chiarapini dott. Fausto	punti	80,18	su 132
2. Rinaldi dott. Mario	»	78,59	»
3. Pulli dott. Italo	»	78 —	»
4. Marino dott. Oreste	»	77 —	»
5. Dealis dott. Angelo	»	76 —	»
6. Tollis dott. Aldo	»	75,86	»
7. Mancini dott. Rocco	punti	75,63	su 132
8. Maiorana dott. Luciano	»	75,50	»
9. Mistretta dott. Francesco	»	75 —	»
10. Rocchi dott. Carlo	»	73,09	»
11. Piizzi dott. Tommaso	»	72,77	»
12. Antinori dott. Giovanni	»	72,38	»
13. Baum dott. Giovanni	»	72 —	»
14. Bosco dott. Giuseppe	»	71,06	»
15. Suglia dott. Nicola	»	70,77	»
16. Mignone dott. Pasquale	»	70,18	»
17. Pettinicchio dott. Matteo	»	70 —	»
18. Di Campo dott. Michele	»	69,86	»
19. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	69,33	»
20. Maiorana dott. Giulio	»	68,60	»
21. Grenzi dott. Massimiliano	»	66,88	»
22. Maroni dott. Lino	»	66,77	»
23. Salzano dott. Antonio	»	66,75	»
24. Sevieri dott. Enzo	»	66,06	»
25. Dedoni dott. Livio	»	66 —	»
26. Genoviva dott. Giovanni	»	65,50	»
27. Mele dott. Marcello	»	65,50	»
28. Gerardi dott. Antonio	»	64 —	»
29. Battista dott. Vitantonio	»	60,77	»
30. Gianoglio dott. Gonario	»	51,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(173)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecce

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecce;
Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecce, nell'ordine appresso indicato:

1. Genoviva dott. Giovanni	punti	85 —	su 132
2. Rinaldi dott. Mario	»	79,59	»
3. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
4. Pulli dott. Italo	»	78,40	»
5. Fiorentin dott. Antonio	»	77,78	»
6. Mancini dott. Rocco	»	75,63	»
7. Mignone dott. Pasquale	»	75,34	»
8. Antinori dott. Giovanni	»	75,06	»
9. Pettinicchio dott. Matteo	»	74,50	»
10. Bosco dott. Giuseppe	»	74,18	»
11. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
12. Pasquale dott. Giusto	»	73,68	»
13. Pace dott. Domenico	»	71,95	»
14. Salzano dott. Antonio	»	71,75	»
15. Genovese dott. Giuseppe	»	71,04	»
16. Di Campo dott. Michele	»	71,02	»
17. Maroni dott. Lino	»	70,64	»
18. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
19. Maiorana dott. Giulio	»	69,60	»
20. Gerardi dott. Antonio	»	66,85	»
21. Orlando Zon dott. Italo	»	64,93	»
22. Dedoni dott. Livio	»	62,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(178)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Caltanissetta;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Caltanissetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Amico dott. Michele	punti	80,03	su 132
2. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
3. Fiorentin dott. Antonio	»	77,78	»
4. Scandaliato dott. Gaspare	»	77,63	»
5. Mancini dott. Rocco	»	75,63	»
6. Bosco dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 .	»	74,18	»
7. Di Giovine dott. Gaetano	»	74,18	»
8. Gioia dott Giacomo	»	73,47	»
9. Genovese dott. Giuseppe	»	72,04	»
10. Mignone dott Pasquale	»	71,34	»
11. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
12. Baldacchino dott Emanuele	»	68,35	»
13 Gerardi dott. Antonio	»	66,85	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(175)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foligno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foligno (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foligno, nell'ordine appresso indicato:

1. Tollis dott. Aldo .	punti	79,40	su 132
2 Mistretta dott. Francesco .	»	77,70	»
3. Mancini dott. Rocco . . .	»	77,63	»
4. Antinori dott. Giovanni .	»	75,06	»
5. Suglia dott. Nicola	»	74,77	»
6. Bosco dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,18	»
7. Di Giovine dott. Gaetano . .	»	74,18	»
8. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
9. Salzano dott. Antonio .	punti	71,75	su 132
10 Mignone dott Pasquale	»	71,34	»
11. Genovese dott. Giuseppe	»	71,04	»
12 Bruschi dott. Vinicio	»	70,64	»
13. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
14. Maiorana dott. Giulio	»	69,60	»
15. Gerardi dott. Antonio .	»	68,85	»
16. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
17. Morelli dott. Aroldo	»	64,85	»
18. Ghisu dott. Elio	»	63,58	»
19. Dedoni dott. Livio	»	62,66	»
20 Pace dott. Antonino	»	56,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(181)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Savona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Savona;

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, numero 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Savona, nell'ordine appresso indicato:

1. Carlevaro dott. Oscar	punti	92,23	su 132
2. Pieschi dott. Antonio	»	87,45	»
3. Ioli dott. Giovanni	»	86,40	»
4. Varone dott. Domenico	»	84,46	»
5. Iozzia dott. Guglielmo	»	84,18	»
6. Lugli dott. Giuseppe	»	82,21	»
7. Rava dott. Beniamino	»	80,42	»
8. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
9. Pulli dott. Italo	»	78,40	»
10. Fiorentin dott. Antonio	»	77,78	»
11. Mistretta dott. Francesco . . .	»	77,70	»
12. Fiora dott. Sergio	»	77,06	»
13. Romano dott. Gregorio . . .	»	76,84	»
14. Mancini dott. Rocco	»	75,63	»
15. Suglia dott. Nicola	»	74,77	»
16. Bosco dott. Giuseppe	»	74,18	»
17. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
18. Manzini dott. Dario	»	73,56	»
19. Genovese dott. Giuseppe . . .	»	72,04	»
20. Salzano dott. Antonio	»	71,75	»
21. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
22. Mangiaterra dott. Giuseppe . . .	»	71,33	»
23. Maroni dott. Lino	»	70,64	»
24. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
25. Baldacchino dott. Emanuele . . .	»	68,35	»
26. Gerardi dott. Antonio	»	66,85	»
27. Orlando Zon dott. Italo	»	64,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(179)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Conferma di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, ad un posto di ispettore principale nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972, registro n. 11, foglio n. 76, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a quindici posti di ispettore principale nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile; tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato, i quali siano in possesso del diploma di laurea, rivestano la qualifica di ispettore principale o direttore di sezione od equiparata e siano forniti dei requisiti professionali previsti nel bando stesso;
Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 39, con il quale i posti destinati al concorso di cui sopra sono stati ridotti da quindici a uno;
Visto il decreto ministeriale del 5 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1973, registro n. 5, foglio n. 158, con il quale è stata nominata la relativa commissione esaminatrice che comprende, in qualità di membro il generale Gustavo Garretto, dirigente generale della direzione generale suddetta;
Considerato che il funzionario di cui sopra è stato collocato a riposo a domanda con decorrenza dal 10 giugno 1973 ed è opportuno confermarlo nell'incarico di cui sopra ai sensi del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 già richiamato;

Decreta:

Articolo unico

Il generale Gustavo Garretto, dirigente generale a riposo della Direzione generale dell'aviazione civile, è confermato nell'incarico di membro della commissione esaminatrice indicata nelle premesse.

All'interessato compete il trattamento previsto dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1973

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1973
Registro n. 8 *bilancio Trasporti, foglio n.* 292

(276)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza in data 12 dicembre 1969 con la quale il prof. Antonio Pellicano chiede di essere incluso negli elenchi degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972, con la quale viene approvato l'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi del citato art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, nel quale non è stato incluso il nominativo del predetto sanitario, in quanto dalla documentazione a suo tempo esibita non risulta che avesse conseguito l'idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia in un concorso espletato ai sensi della legge 30 settembre 1938;
Visto il ricorso al Consiglio di Stato in data 23 gennaio 1973 presentato dal prof. Antonio Pellicano avverso la mancata inclusione nel decreto sopra indicato;
Visto il telegramma in data 5 dicembre 1973 della fondazione Senatore Pascale di Napoli, istituto per la cura e lo studio dei tumori, con il quale, in risposta alla richiesta telegrafica di questo Ministero del 4 dicembre 1973, viene precisato che il concorrente ha conseguito una idoneità in un concorso ad aiuto ginecologo bandito dall'istituto medesimo ed espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
Ritenuto, pertanto, di dover includere il prof. Antonio Pellicano nell'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi illustrati nella premessa, agli elenchi degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
834. Pellicano Antonio	Napoli - 11 ottobre 1937					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(88)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Considerato che nel ruolo degli avvocati dello Stato sono attualmente disponibili quattro posti e che un altro posto si renderà disponibile il 7 febbraio 1974 per il collocamento a riposo del vice avvocato generale dello Stato avv. Raffaello Bronzini;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali avendo compiuto tre anni di esercizio compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti a norma dell'art. 1, lettera *d*), della legge 20 giugno 1955, n. 519;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata del certificato dell'ordine degli avvocati e procuratori comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo, per il tramite della presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero, per gli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti alla data fissata per la prova scritta, pervenga anche il certificato di cui al successivo comma.

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguito in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

7) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle commissioni di leva.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel secondo comma del presente articolo, il certificato sanitario di cui al n. 7).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 10, 11, 13 *e* 14 *maggio* 1974, *con inizio alle ore* 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, designato dal presidente del Consiglio nazionale forense;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal rettore;

funziona da segretario della commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 7.650.000.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 3 novembre 1973

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1974
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 9

(408)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1973, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, recante norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale ed approvazione del piano stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1969, n. 811.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 12 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il piano di intervento nelle zone a prevalente economia pastorale di cui all'art. 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 811, e per la parte relativa al settore agro-pastorale, alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25.

Il piano allegato costituisce parte integrante della presente legge.

I criteri e i modi di utilizzazione degli stanziamenti le modalità e le procedure di definizione e di approvazione degli interventi e le direttive alle quali gli stessi debbono conformarsi, sono quelli stabiliti nel piano stesso.

Le norme della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, in contrasto con il piano si intendono abrogate.

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale, nella relazione annuale di cui al secondo comma del precedente articolo, riferirà sullo stato di attuazione del piano e presenterà una relazione previsionale sui programmi relativi agli anni successivi ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, è abrogato.

Art. 4.

Gli usi civici gravanti su terreni comunali nei quali si debbono eseguire opere di trasformazione fondiaria di pubblica utilità possono essere dichiarati totalmente o parzialmente estinti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentito il parere del consiglio comunale interessato che si pronuncia con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5.

Al fine di favorire l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna, la misura massima del contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1965, n. 16, a quintale di peso vivo per i vitelli o vitelloni dell'età minima di nove mesi e dell'età massima di venti mesi che vengono presentati in buono stato di ingrassamento ai raduni appositamente organizzati, è elevata da L. 5.000 a L. 12.000.

L'assessore al bilancio e alla rinascita autorizzerà, con proprio decreto, di concerto con l'assessore all'agricoltura e foreste, il trasferimento di una somma non superiore a L. 300.000.000 per ogni esercizio finanziario, dal capitolo 26683 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 al cap. 26666 dello stato di previsione ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 6.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo che attuerà gli interventi di cui al precedente art. 1 ha sede in Nuoro.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1973

GIAGU DE MARTINI

(*Omissis*).

(13842)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.